



REGOLAMENTO SU AMMISSIONE, DIRITTI ED OBBLIGHI DEI MEMBRI PARTECIPANTI E SOSTENITORI

Licenziato dal Consiglio di Amministrazione il 08/07/2022

Approvato in forma definitiva dal Fondatore, Diocesi di Caserta, il 29/07/2022.



Fondazione
Casa Fratelli Tutti^{ETS}
INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - MEMBRI PARTECIPANTI	3
ART. 3 - SOSTENITORI	3
ART. 4 - DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE	4
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI PARTECIPANTE O SOSTENITORE	6
ART. 6 - AMMONTARE DEI CONTRIBUTI	7
ART. 7 - LIBRO DEI PARTECIPANTI	7
ART. 8 - PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI PARTECIPANTI AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO ...	7
ART. 9 - PARTECIPAZIONE DEI SOSTENITORI ALL'ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI	7
ART. 10 - RINVIO	8



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità con le quali i Membri Partecipanti ed i Sostenitori possono contribuire alla vita e alle attività della Fondazione Casa Fratelli Tutti ETS.

Art. 2 - Membri Partecipanti

1. Ai sensi dell'articolo 11.1 dello Statuto della Fondazione (di seguito lo "Statuto") possono essere nominati Membri Partecipanti, permanenti o temporanei, nominati tali con delibera inappellabile adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, gli enti ecclesiastici, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che successivamente alla costituzione contribuiscono al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, servizi, beni mobili o immobili, anche annualmente, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal presente Regolamento;

2. Il Consiglio di Indirizzo, ovvero, all'atto della richiesta di primo ingresso, il Fondatore, può nominare Membri Partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento e si impegnino a contribuire all'attività della Fondazione con un'erogazione liberale, in denaro, servizi, beni mobili o immobili, da destinarsi al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, di valore non inferiore ad euro 75.000,00 (settantacinquemila) ovvero all'importo fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, da corrispondersi in una o più tranches nell'arco di un periodo massimo di 5 anni, con erogazione minima annua di euro 15.000,00 (quindicimila) da corrispondersi inderogabilmente nella misura ed entro le scadenze stabilite dal Consiglio di amministrazione medesimo.

3. La qualifica di Membro Partecipante è temporanea per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato o il servizio è regolarmente reso ex art. 11.3 dello Statuto e può divenire permanente dal momento in cui risulta integralmente versato il contributo previsto o reso l'ultimo servizio. I Membri Partecipanti della Fondazione, permanenti o temporanei, sono nominati tali con delibera inappellabile adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo ex art. 11.1.

Art. 3 - Sostenitori

1. Ai sensi dell'art. 12.1 e 12.4 dello Statuto possono essere nominati Sostenitori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti aventi sia natura lucrativa che non lucrativa, italiani o esteri, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento e si impegnino a contribuire all'attività della Fondazione con contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con la prestazione di un servizio di volontariato, con un'attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, da destinarsi al Fondo di Gestione, del valore non inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila) annue da corrispondersi inderogabilmente entro le



scadenze stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

2. Sarà compito di quest'ultimo Organo nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, verificare la congruità del valore economico attribuito ai beni materiali o immateriali forniti, alla prestazione di servizio professionale o di volontariato che si intende rendere.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di seduta di approvazione del bilancio preventivo, a valere sull'esercizio finanziario successivo, può, con propria delibera, modificare annualmente il valore minimo del contributo richiesto ai Sostenitori.

4. Salva diversa disposizione del Consiglio di amministrazione, l'ammissione in qualità di Sostenitore ha durata annuale, sicché coloro che intendano conservare tale qualità anche per l'anno successivo dovranno presentare nuova domanda di ammissione con relativo nuovo impegno a contribuire all'attività della Fondazione.

5. La qualifica di Sostenitore decorre dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale o, per i soggetti che apportano beni e servizi diversi dal danaro, dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al successivo art. 4 del presente Regolamento.

6. Il Sostenitore che senza soluzione di continuità ha versato contributi annuali, in denaro o in natura, per un importo complessivo non inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila) ovvero all'importo diverso fissato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, acquisisce la qualifica di Sostenitore permanente ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto, previa delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza.

Art. 4 - Domanda e procedura di ammissione

1. Le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti aventi natura lucrativa o non lucrativa, italiani o esteri che intendano aderire alla Fondazione, acquisendo una delle qualifiche di cui agli articoli 2 e 3, inoltrano al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve contenere:

a) dati identificativi e le generalità del soggetto richiedente; per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, i propri recapiti telefonici e di posta elettronica e qualsiasi altro riferimento utile a consentire l'invio di comunicazioni da parte della Fondazione, allegando altresì copia di un documento di identità in corso di validità; per gli enti (pubblici, imprese e terzo settore): denominazione, ragione sociale, sede legale, legale rappresentate, C.F./P.IVA, copia della visura camerale e/o dell'atto costitutivo e dello statuto o quant'altro fosse necessario ad identificare correttamente l'ente, la relativa composizione della compagine societaria o sociale e le persone fisiche titolari dei poteri di firma e di amministrazione, i bilanci degli ultimi due anni;

b) per gli enti del Terzo settore dovrà essere fornita la certificazione attestante



l'iscrizione in una delle sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (CTS). Inoltre, se l'ente intende apportare come proprio contributo un servizio di volontariato prestato dai propri associati, dovrà essere allegato all'istanza il libro degli associati o aderenti di cui all'art. 15 del CTS dal quale devono risultare i soggetti disponibili a fornire la loro attività di volontariato a favore della Fondazione, specificando per ognuno le competenze. L'Ente istante deve anche fornire l'attestazione della copertura assicurativa prevista dall'art. 18 del CTS.

c) una presentazione del soggetto richiedente ed una specifica indicazione dell'attività svolta;

d) la tipologia di membro (Partecipante o Sostenitore) in relazione alla quale viene presentata la domanda e se il richiedente intende destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione;

e) la descrizione del tipo di contribuzione offerta, se diversa dal denaro, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il conferimento o trasferimento di beni in natura, l'attribuzione o concessione di diritti su detti beni o di diritti contrattuali per il godimento, o l'utilizzo di beni mobili o immobili, ovvero ancora la messa a disposizione di risorse umane; l'indicazione del valore di tale contribuzione così come risultante da una relazione peritale di stima semplice redatta da un professionista abilitato, da allegare alla domanda; e l'indicazione dell'eventuale impegno pluriennale alla contribuzione alla Fondazione da parte del soggetto richiedente;

f) la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto sia il Regolamento della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda e l'impegno a mantenere una condotta non in contrasto con le finalità della Fondazione;

g) la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali, liquidatorie e sentenze di fallimento in corso sia in capo all'ente richiedente che in capo al rappresentante legale;

h) evidenza del fatto che l'impegno di adesione e versamento è assunto dall'organo che ha i poteri di impegnare il Membro Partecipante o il Sostenitore.

2. Le decisioni sull'eventuale accoglimento delle domande di partecipazione alla Fondazione sono assunte:

- per i Membri Partecipanti, con delibera inappellabile adottata a maggioranza assoluta del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto della Fondazione;

- per i Sostenitori con delibera inappellabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12.4 dello Statuto della Fondazione.

3. L'ammissione è deliberata all'esito dell'esame delle domande presentate e della documentazione ad esse allegata. Per l'esame e la valutazione delle domande, i Consigli possono eventualmente decidere di avvalersi del parere di



tecnicisti o esperti imparziali in funzione meramente consultiva, ed è possibile chiedere all'istante chiarimenti ed integrazioni documentali.

4. La decisione in ordine alle domande di ammissione è adottata tenendo conto della coerenza con i fini della Fondazione e con le attività programmate o in corso, nonché, per le domande che prevedono l'impegno ad erogazioni liberali in natura, della congruità del valore delle prestazioni promesse, e delle documentate competenze e capacità professionali e imprenditoriali dei richiedenti l'ammissione.

5. Le delibere assunte dall'Organo deputato a decidere devono essere comunicate al richiedente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione tramite lettera raccomandata o pec ai recapiti indicati nell'istanza.

6. Qualunque sia la natura della richiesta di adesione, le persone giuridiche, gli enti pubblici e le istituzioni private dovranno nominare un loro Rappresentante che parteciperà alle attività della Fondazione e sarà il tramite tra questa e il soggetto rappresentato.

7. Per i Membri Partecipanti e i Sostenitori che apportano beni e servizi diversi dal denaro, in caso di consenso degli organi decisori, la Fondazione e l'ente o la persona fisica, stipulano una Convenzione disciplinante i reciproci rapporti, di durata almeno triennale, che potrà essere modificata e/o integrata sulla base di apposito accordo scritto (di seguito, "Convenzione").

8. La qualifica di Membro Partecipante o Sostenitore decorre dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale o, per i soggetti che apportano beni e servizi diversi dal danaro, dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione.

9. Per l'ammissione dei Membri Partecipanti e dei Sostenitori, le decisioni assunte dagli organi deputati a decidere, sono inappellabili. Il mancato accoglimento della richiesta può essere determinato anche da ragioni etiche e di opportunità legate alla mancata presenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e di integrità nei costumi da parte dell'istante così come previsto dall'articolo 14.3 dello Statuto, ovvero alla non congruità del valore economico attribuito ai beni materiali o immateriali forniti, alla prestazione di servizio professionale o di volontariato che si intende rendere. La Fondazione è, pertanto, in ogni caso, dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla sussistenza e/o rilevanza dei requisiti di ammissibilità e non ammissibilità.

Art. 5 – Perdita della qualifica di Partecipante o Sostenitore

1. La qualifica e la posizione di Membro Partecipante ovvero di Sostenitore si perde per:

- recesso;
- esclusione.

2. I Membri Partecipanti Permanenti e i Sostenitori possono recedere in



qualunque momento dalla Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio d'Amministrazione, rispettivamente, con il voto favorevole della maggioranza dei loro membri ex art. 13.1 dello Statuto, per:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, i conferimenti le prestazioni e i servizi previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 dello Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali, ai principi di correttezza, buona fede, solidarietà sociale.

Art. 6 – Ammontare dei contributi

1. Ogni anno, nella seduta di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 16.7, dello Statuto, conferma o modifica l'ammontare del contributo richiesto per acquisire le qualifiche di Membro Partecipante e di Sostenitore, permanente e temporaneo, a valere sull'esercizio finanziario successivo.

Art. 7 - Libro dei Partecipanti

1. I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di Membri Partecipanti e di Sostenitori vengono iscritti in apposito libro tenuto presso la sede della Fondazione a cura del Segretario generale.

Il libro dovrà tenere due sezioni separate: una per i Membri Partecipanti ed una per i Sostenitori.

Art. 8 – Partecipazione dei Membri Partecipanti al Consiglio di indirizzo

1. È ammesso a far parte del Consiglio di indirizzo un rappresentante per ciascun Membro Partecipante. I rappresentanti sono nominati dai Membri Partecipanti in base alle regole vigenti in materia presso le rispettive organizzazioni.

2. Le competenze, le attività ed il funzionamento del Consiglio di indirizzo sono regolate dall'art. 15 dello Statuto al quale si rinvia.

Art. 9 – Partecipazione dei Sostenitori all'Assemblea dei Sostenitori

1. L'Assemblea dei Sostenitori è costituita dai Sostenitori di cui all'art. 12 dello Statuto in regola con gli impegni assunti.

2. Spetta all'Assemblea dei Sostenitori formulare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi



della Fondazione.

3. Le competenze, le attività ed il funzionamento dell'Assemblea dei Sostenitori sono regolate dall'art. 18 dello Statuto al quale si rinvia.

Art. 10 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto ed agli altri eventuali Regolamenti della Fondazione.